

Disegno di legge n. 676 del 15.10.07 (cofirmatario)

## **Interventi a sostegno dei diritti degli immigrati**

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

l'attuale legislazione non prevede alcuni fondamentali diritti per gli immigrati non in possesso di cittadinanza italiana.

Il presente disegno di legge si propone di estendere agli extracomunitari che risiedono o dimorano in Sicilia alcuni diritti che ancora non sono loro riconosciuti.

In particolare: l'articolo 1 elenca le iniziative che la Regione deve promuovere per garantire agli immigrati, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ed alle loro famiglie condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio della Regione.

L'articolo 2 definisce i destinatari del provvedimento.

Gli articoli 3, 4 e 5 istituiscono la Consulta regionale degli immigrati, organismo chiamato ad esprimere pareri riguardanti quanto concerne la questione degli immigrati e dei loro diritti, e ne definiscono organi e funzioni.

Gli articoli da 6 a 13 definiscono invece i compiti della Regione in materia di diritti degli immigrati.

In particolare, la Regione si impegna a:

a) presentare, congiuntamente alla legge finanziaria, un programma triennale delle attività e degli interventi della Regione e degli enti locali;

b) indire annualmente una Conferenza regionale sull'immigrazione;

c) istituire un registro regionale delle associazioni degli immigrati presenti nel territorio;

d) promuovere e sostenere attività volte all'integrazione degli immigrati;

e) istituire la figura del mediatore culturale in tutti gli uffici pubblici e la figura del facilitatore della lingua italiana nelle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado;

f) estendere a tutti gli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla Unione europea gli

interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale;

g) riconoscere il diritto alla salute come diritto universale, che prescinde dalla cittadinanza o dalla residenza e, conseguentemente, offrire prestazioni sanitarie a chiunque si trovi nel territorio siciliano;

h) estendere agli immigrati il diritto di avvalersi dei difensori civici.

Gli articoli 14, 15 e 16 definiscono i compiti e le funzioni degli enti locali, in particolare:

a) riconoscendo agli immigrati e ai loro familiari il diritto di usufruire, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali dei comuni;

b) promuovendo e incentivando l'istituzione di centri di prima e seconda accoglienza, centri servizi e centri polivalenti;

c) estendendo, agli immigrati residenti da almeno tre anni nei comuni della Regione i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata.

L'articolo 17 stanZIA i finanziamenti per l'attuazione delle presenti norme in 5 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### CAPO I Principi generali

#### Art. 1. Finalità

1. La Regione in armonia con la normativa comunitaria e con le leggi dello Stato, nonché con i principi e le libertà sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, promuove iniziative rivolte a garantire agli immigrati, provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea, ed alle loro famiglie, condizioni di uguaglianza con i cittadini italiani nel godimento dei diritti civili e a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che ne impediscono il pieno inserimento nel territorio della Regione.

2. A tal fine la Regione attua e sostiene iniziative volte ad assicurare:

a) la tutela del diritto al lavoro, allo studio, alla formazione professionale, all'abitazione, alle prestazioni sociali e sanitarie;

b) il superamento delle difficoltà sociali, culturali ed economiche anche attraverso forme di sostegno dell'associazionismo;

c) il mantenimento dei legami con la terra d'origine, valorizzandone il patrimonio linguistico, culturale e religioso;

d) lo studio e la ricerca sul fenomeno migratorio;

e) il rientro nei paesi di provenienza;

f) l'effettivo e paritario godimento dei diritti civili;

g) lo sviluppo di processi di educazione interculturale che rispondano ai bisogni di informazione e conoscenza tra cittadini italiani e stranieri per la migliore convivenza tra loro.

## Art. 2. Destinatari

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono gli immigrati provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea e le loro famiglie che risiedono o dimorano nel territorio della Regione.

## CAPO II Strumenti di partecipazione

### Art. 3. Composizione e costituzione della Consulta regionale degli immigrati

1. E' istituita la Consulta regionale degli immigrati.

2. La Consulta è composta di:

a) quattro rappresentanti dei comuni, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designati a livello regionale;

c) un componente dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione o suo delegato;

d) un rappresentante dell'Agenzia regionale per l'impiego;

e) un rappresentante dell'INPS designato dalla sede regionale;

f) un rappresentante dell'Unione province italiane (UPI) regionale;

g) tre esperti sui problemi degli studenti immigrati

in rappresentanza, uno della Conferenza dei rettori delle università degli studi, uno degli ERSU ed uno designato dalla sovrintendenza scolastica, sentiti i provveditori agli studi;

h) un rappresentante delle nove prefetture presenti in Sicilia;

i) tre rappresentanti eletti tra le associazioni di immigrati iscritte al registro regionale di cui all'articolo 8;

l) tre rappresentanti delle associazioni del volontariato, uno per ogni provincia, designati dalle associazioni stesse.

3. La Consulta regionale per gli immigrati è costituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'inizio della legislatura entro novanta giorni dall'insediamento della Giunta, e dura in carica fino alla scadenza della legislatura regionale.

4. La Giunta regionale, con apposito atto da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina i requisiti delle associazioni aventi diritto nonché le modalità di designazione da parte delle stesse dei rappresentanti previsti dalla lettera l) del comma 2.

5. Il Presidente della Giunta richiede agli enti e alle associazioni di cui al comma 2, le designazioni dei membri di rispettiva competenza, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il Presidente della Giunta regionale provvede comunque alla nomina della Consulta sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni e ne convoca la prima riunione.

6. I componenti della Consulta che si dimettono o decadono sono sostituiti, su designazione dei rispettivi organismi, con le stesse modalità di nomina.

#### Art. 4.

##### Organi e funzionamento della Consulta

1. La Consulta regionale elegge al proprio interno il presidente e il vicepresidente tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l).

2. Il Presidente presiede la Consulta; in caso di suo impedimento tali funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. Il Presidente convoca la Consulta in sede ordinaria almeno tre volte l'anno; in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del comitato esecutivo.

3. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori della Consulta rappresentanti di istituzioni ed organismi interessati agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto. La Consulta elegge il comitato

esecutivo che è composto dal presidente e dal vicepresidente della Consulta, nonché da dieci membri eletti dalla stessa tra i suoi componenti. Almeno quattro dei dieci membri eletti dal Comitato esecutivo sono scelti tra i rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l).

Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente della Consulta che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute.

4. Il Comitato esecutivo:

a) delibera la richiesta di convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predispone l'ordine del giorno e gli atti da portare all'approvazione della Consulta;

b) esprime pareri in via d'urgenza sulle materie di cui all'articolo 5, comma 1;

c) cura i rapporti con organismi analoghi degli enti locali, regionali e statali e con associazioni interessate ai problemi dell'immigrazione;

d) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e la realizzazione dei programmi e delle iniziative previste dalla presente legge.

5. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.

6. La Consulta, per gli aspetti non previsti dalla presente legge, adotta, entro novanta giorni dal suo insediamento, un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione interna.

7. Le funzioni di segreteria della Consulta e del Comitato sono assicurate dal servizio regionale competente in materia di immigrazione.

8. La partecipazione ai lavori della Consulta e del Comitato esecutivo è gratuita.

#### Art. 5.

##### Compiti della Consulta

1. La Consulta regionale degli immigrati esprime pareri in ordine:

a) alle iniziative ed agli interventi regionali in materia di immigrazione, nell'ambito dei piani e dei programmi in materia socio-sanitaria, orientamento professionale, formazione professionale, diritto allo studio, educazione permanente, edilizia residenziale pubblica;

b) al programma triennale regionale degli interventi di cui all'articolo 6;

c) al piano annuale regionale degli interventi di cui all'articolo 7;

d) ad ogni altro argomento sottoposte dai competenti organi della Regione.

2. La Consulta regionale degli immigrati, di concerto con gli enti locali interessati, formula proposte riguardanti:

a) gli studi, le ricerche e le indagini sul fenomeno migratorio;

b) gli incontri e le iniziative concernenti il fenomeno migratorio anche in collaborazione con analoghe consulte di altre Regioni, con il Governo, con gli organismi comunitari, con gli enti locali, con le associazioni;

c) l'adeguamento di leggi e provvedimenti regionali sulla questione immigrazione;

d) le iniziative e i provvedimenti della Regione e degli enti locali volti a garantire i diritti degli immigrati in campo sociale, culturale, scolastico, sanitario, abitativo, economico e religioso;

e) la Conferenza sull'immigrazione di cui all'articolo 7.

### CAPO III

#### Compiti e funzioni della Regione

##### Art. 6.

##### Programma triennale regionale degli interventi

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta di cui all'articolo 3, presenta congiuntamente alla legge finanziaria, al Parlamento regionale, il programma triennale degli interventi e delle attività.

2. Nel programma sono indicati:

a) gli obiettivi generali e le priorità settoriali di intervento;

b) le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi e l'attuazione degli interventi di cui ai successivi articoli, nonché l'ammontare dei fondi da destinare agli interventi previsti dalla presente legge;

c) le quote da destinare ad interventi integrativi straordinari, sperimentali e pilota ed alla partecipazione a progetti interregionali, nazionali e internazionali.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si distinguono in:

a) interventi diretti della Regione;

b) interventi degli enti locali. I comuni e le province presentano alla Regione i propri programmi di intervento e di attività, entro il 31 luglio di ogni triennio, per l'orientamento della formazione del

programma triennale regionale. Per la realizzazione di iniziative che comportano svolgimento di attività all'estero, la Regione promuove l'intesa con il Governo nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1994 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di attività all'estero delle regioni e delle province autonome'.

Art. 7.

Conferenza sull'immigrazione

1. Il Parlamento regionale una volta l'anno, indice la Conferenza regionale sull'immigrazione, quale momento di partecipazione, di confronto e di proposte con le istituzioni e gli organismi operanti nel settore, secondo le modalità che vengono stabilite con apposito decreto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 8.

Registro regionale delle associazioni degli immigrati

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera l'istituzione del registro regionale delle associazioni degli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea, determinandone criteri e modalità per l'iscrizione.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera l), e per la concessione alle associazioni di contributi regionali per progetti a sostegno delle attività associative.

Art. 9.

Integrazione, tutela culturale e interculturalità

1. La Regione promuove e sostiene, in collaborazione con le autorità scolastiche, con gli enti locali e con le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 8:

a) corsi di lingua, di cultura italiana e di educazione civica finalizzati anche all'inserimento nelle scuole dell'obbligo;

b) insegnamenti integrativi nella lingua e cultura d'origine, in particolare nella scuola dell'obbligo, mediante l'impiego di insegnanti di madrelingua;

c) iniziative e progetti di educazione interculturale nella scuola e nel territorio;

d) corsi formativi rivolti principalmente agli insegnanti ed agli operatori degli enti locali che sono a contatto quotidiano con gli immigrati;

e) iniziative sociali ricreative volte a promuovere l'espressione, la conoscenza e l'integrazione delle diverse culture ed a favorire un clima di reciproca comprensione per prevenire fenomeni di discriminazione ed intolleranza razziale e di xenofobia.

Art. 10.

Mediatore culturale e facilitatore della lingua italiana.

1. E' fatto obbligo alle aziende sanitarie e ospedaliere, nonché ai comuni delle principali tre città capoluogo avvalersi di figure professionali di mediatore culturale per facilitare l'accesso ai servizi.

2. La figura del mediatore culturale è prioritariamente individuata tra gli immigrati in possesso di specifico attestato professionale e residenti da almeno cinque anni in Sicilia.

3. Nella scuola dell'obbligo e dell'istruzione secondaria, le istituzioni scolastiche devono prevedere la figura professionale del facilitatore della lingua italiana con apposite figure professionali iscritte all'albo che viene istituito con decreto dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge

Art. 11.

Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale

1. Gli interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale sono estesi a tutti gli immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. La Regione programma, nell'ambito della formazione professionale, specifici interventi diretti a facilitare l'inserimento nel mercato del lavoro dei cittadini provenienti dai paesi non appartenenti all'Unione europea.

3. Sono estesi i benefici previsti dalle leggi vigenti sul diritto allo studio per l'istruzione primaria e secondaria e per gli studi universitari a ragazzi e ragazze presenti nel territorio della Regione sempre che siano in possesso di permesso di soggiorno.

Art. 12.

Assistenza sanitaria

1. La Regione riconosce il diritto alla salute come diritto universale e come tale qualunque persona presente nel territorio siciliano ha diritto alle prestazioni sanitarie.

2. Le aziende sanitarie e ospedaliere sono tenute a prevedere e comunicare con relazione annuale all'Assessorato regionale della sanità le modalità ed i percorsi previsti per l'accesso alle prestazioni dei cittadini non appartenenti all'Unione europea.

3. Le Aziende sanitarie ed ospedaliere sono tenute ad assumere tutte le iniziative che consentano la trasparenza e la fruibilità degli accessi, dotandosi o aggiornando le carte dei servizi.

Art. 13.  
Difensore civico

1. I soggetti destinatari della presente legge hanno diritto di avvalersi dell'attività dei difensori civici.

CAPO IV  
Compiti e funzioni degli enti locali

Art. 14.  
Servizi socio-assistenziali

1. Gli immigrati e i loro familiari di cui all'articolo 2, usufruiscono, a condizioni di parità con i cittadini italiani, delle prestazioni socio-assistenziali e dei servizi sociali dei comuni.

2. La Regione nel ripartire i fondi destinati alle attività socio-assistenziali da assegnare ai distretti socio-sanitari tiene conto dell'entità e della concentrazione della popolazione immigrata proveniente da paesi non appartenenti all'Unione europea presente nei comuni della Regione ed emana le relative direttive.

Art. 15.  
Centri di accoglienza e di servizi

1. I comuni promuovono ed incentivano l'istituzione di:

a) centri di prima accoglienza per assistere, per periodi limitati di tempo, gli immigrati che si trovano in condizione di bisogno o di disagio;

b) centri servizi per fornire informazioni e consulenza per il pieno godimento dei diritti e l'adempimento dei doveri previsti dalla legislazione vigente; per facilitare l'accesso ai servizi territoriali socio-assistenziali e sanitari; per l'inserimento lavorativo e scolastico; per ospitare le attività delle associazioni degli immigrati;

c) centri di seconda accoglienza per soddisfare il bisogno di alloggio dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie per periodi limitati di tempo. Per la gestione dei centri di accoglienza ed i servizi, i comuni possono convenzionarsi anche con le associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 8.

2. Le province regionali promuovono ed incentivano l'istituzione di centri polivalenti provinciali, autogestiti dalle associazioni degli immigrati iscritti al registro di cui all'articolo 8, per assicurare l'integrazione sociale, l'avviamento al lavoro e l'agevolazione al rientro in patria dei cittadini immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea.

Art. 16.

## Diritto all'abitazione

1. Sono estesi agli immigrati provenienti da paesi non appartenenti alla Unione europea, residenti da almeno tre anni nei comuni della Regione, i benefici previsti dalle leggi in materia di edilizia agevolata convenzionata, per l'acquisto o il recupero della prima casa, nonché per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, emanati in attuazione della normativa vigente.

2. I comuni sostengono e promuovono, con il concorso della Regione, il reperimento di alloggi idonei per gli immigrati mediante incentivi ed agevolazioni finanziarie, al fine di incoraggiare opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi da destinare ad abitazione di cittadini immigrati, secondo la normativa vigente in materia.

3. I comuni promuovono e sostengono ogni altra iniziativa tendente ad accrescere la disponibilità degli alloggi idonei per far fronte a situazioni di emergenza abitativa dei cittadini immigrati.

### CAPO V

#### Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

##### Art. 17.

##### Finanziamenti dei programmi

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 5 milioni di euro. Lo stesso importo viene autorizzato per gli anni 2009 e 2010.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede mediante impiego del capitolo del bilancio della Regione.

##### Art. 18.

##### Disposizioni finali e transitorie

1. In sede di prima attuazione, i programmi per l'orientamento previsti dall'articolo 6 sono presentati entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la Giunta regionale approva il piano degli interventi.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione e convocazione della Consulta, previa designazione dei componenti di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 3.

3. Le associazioni di immigrati debbono registrarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

##### Art. 19.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta

ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla  
e di farla osservare come legge della Regione.